

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto: commessa ID.2023_020 - PNRR M4.C1.I1.3 LAS.22.00017.SER.00001 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER L'ISTITUTO KLEE PAUL / BARABINO NICOLA. CUP D35E22000030006 - CIG 9685187526;

TRA

- la Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dal dott. Paolo Sinisi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nella sua qualità di Direttore della Direzione Servizi generali, Scuole e Governance;

E

- l'operatore economico ing. Daniele Canale (P.IVA 01375020995), avente sede legale in Via Corsica 2/1 - 16128 Genova, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. ([REDACTED]) di seguito denominato anche "Affidatario",

PREMESSO

- che a seguito di consultazione esperita a mezzo della piattaforma telematica SINTEL, procedura nr. 166041450, l'operatore economico ing. Daniele Canale (P.IVA 01375020995) ha proposto un ribasso del 5,50% (cinquevirgolacinquantapercento) sull'importo posto a base d'asta;
- che il suddetto operatore economico ha partecipato alla procedura di consultazione di cui sopra in RTP con Studio 4 architetti associati (P.IVA 03567670108) e Rocca Bacci associati Snc (P.IVA 03784810107), come ri-

sulta dal DGUE e dalle dichiarazioni integrative al DGUE, nonché dall'atto costitutivo registrato a Genova UT-APSR il 30 Marzo 2023 al n. 10392 serie 1T.;

- che con Determinazione dirigenziale n. 612/2023 del 17.03.2023 il Dirigente del Servizio Patrimonio ha disposto l'aggiudicazione della procedura in oggetto all'RTP sopra evidenziato;
- che le verifiche sui requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo;
- che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di cui trattasi è l'ing. Angelo Allodi;
- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è possibile procedere alla sottoscrizione del contratto, fatta salva la facoltà di revoca o di recesso a favore dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia;
- che a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali l'operatore economico ing. Daniele Canale (P.IVA 01375020995) ha presentato garanzia fideiussoria n. 1985426 rilasciata il 10.05.2023 da REVO Insurance S.p.A, per una somma garantita pari ad € 8.275,21;
- in relazione alla fattispecie del contratto e all'importo della stipula ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 – nonché in base a quanto stabilito dalla Giurisprudenza in merito alla forma scritta ad substantiam dei contratti pubblici sottoscritti dalla Pubblica Amministrazione (Cfr., ex multis, Corte di Cassazione, 25 novembre 2003, n. 17891) il rapporto contrattuale deve perfezionarsi mediante scrittura privata fra le parti;

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all'RTP costituito tra l'ing. Daniele Canale (P.IVA 01375020995) con Studio 4 Architetti associati (P.IVA 03567670108) e Rocca Bacci associati Snc (P.IVA 03784810107) la commessa: ID.2023_020 - PNRR M4.C1.I1.3 LAS.22.00017.SER.00001 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PER L'ISTITUTO KLEE PAUL / BARABINO NICOLA. CUP D35E22000030006 - CIG 9685187526.

Le attività e i servizi oggetto dell'incarico sono meglio specificati nel Capitolato Speciale, di cui al successivo articolo 2.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme, in quanto applicabili, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'Oneri firmato digitalmente e avente la seguente impronta HASH:

SHA256:D629C60B86037D2FC053B06D8E92733A6D35AF7ABF86D35816
B67D312A729C3C;

- le Condizioni Generali firmate digitalmente e aventi la seguente impronta

HASH:

SHA256:605FD1EBB44812D6378CADCDF2319BAB3A34E05CA02A0CC2D
5E7BAAA43A6D7D3;

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Fa inoltre e comunque parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente e fisicamente unita al medesimo, ma depositata agli atti dell'Amministrazione, tutta la documentazione di gara.

Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti

L'importo contrattuale ammonta a € 82.752,05 (ottantaduemilasettecentocinquantadue/05), oneri fiscali e previdenziali esclusi.

L'importo è stato ottenuto a seguito di un ribasso operato dall'Affidatario pari al 5,50% offerto rispetto ad una base d'asta di € 87.568,31.

L'Appaltatore riconosce che il corrispettivo è remunerativo della prestazione richiesta e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati, secondo quanto previsto dall'articolo 2 delle Condizioni Generali.

Le parti fanno espresso rinvio alle Condizioni Generali per quanto riguarda fatturazione e pagamenti (articolo 3) e tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 4), richiamando in particolare la previsione della risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n.136.

Articolo 4 - Termini di esecuzione del servizio

L'attività di progettazione dovrà essere svolta con le tempistiche previste dall'articolo 14 delle Condizioni Generali e dalla vigente normativa sui lavori pubblici.

Articolo 5 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile, nell'esecuzione del contratto, per i danni cagionati alla Città Metropolitana di Genova e a terzi, ivi compresi quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'Appaltatore è tenuto a presentare, ai sensi dell'articolo 12 delle Condizioni Generali, idonea assicurazione per i danni derivanti all'Amministrazione dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137. In particolare, è obbligato a costituire, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una polizza per responsabilità civile professionale. La garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00# (Euro unmilione/00).

Articolo 6 - Misure anticorruzione

L'appaltatore si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitano nr. 16/2021 del 18/03/2021, disponibile sul sito **SUA** al seguente indirizzo:
<https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante;>
- di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante

l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza.

L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n.16 del 31 gennaio 2014, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link:

<https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 7 - Tutela della riservatezza

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per

lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

Articolo 8 - Rinvio

Le parti fanno espresso rinvio alla disciplina contenuta:

- nelle Condizioni Generali, per quanto riguarda: figure professionali – ruoli contrattuali (articolo 5); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (articolo 7); codice di comportamento dei dipendenti pubblici (articolo 8); obblighi in materia di sicurezza (articolo 9); proprietà del progetto (articolo 11); garanzie (articolo 12); procedimento di applicazione delle penali (articolo 13); variazioni, interruzioni, ordini informali (articolo 15); estensione contrattuale (articolo 16); recesso e risoluzione (articoli da 17 a 22); subappalto (articolo 23); cessione del contratto (articolo 24); Foro competente (articolo 28);
- nel Capitolato speciale d'oneri, per quanto riguarda le penali (articolo 8).

Articolo 9 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto viene assolta, a cura dell'Amministrazione, mediante apposizione dei seguenti contrassegni telematici su una copia analogica del contratto stesso, conservata agli atti:

- sul presente contratto nr. 3 contrassegni telematici nr. 1220284481470; 1220284481469; 1220284481458 del 21.03.2023.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dei servizi oggetto del contratto so-

no soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del presente contratto in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge è a carico della Città metropolitana di Genova, che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA:

Dott. Paolo Sinisi

(Direttore della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance)

L'AFFIDATARIO:

Ing. Daniele Canale

(Mandatario dell'RTP costituito con Studio 4 Architetti associati e Rocca Bacci associati Snc).